STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata **"Associazione Fagiolata Benefica del Castellazzo"**

L'Associazione potrà essere iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione sarà "**Fagiolata Benefica del Castellazzo** ETS"

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ivrea.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

L'Associazione si prefigge come scopo la partecipazione allo "Storico carnevale di Ivrea" promuovendo ogni anno la tradizionale fagiolata benefica, con la distribuzione di razioni a bisognosi.

Per realizzare lo scopo la associazione svolge, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto, ai sensi dell'art5 D.L.n.117:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117;

Inoltre, può creare momenti di aggregazione rivolti alla cittadinanza.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 del D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha alcun indirizzo di carattere sia politico sia religioso.

Art. 5 - Ammissione degli Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, versato la quota associative e coloro la cui domanda di ammissione, in seguito, verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei loro rappresentanti legali. Non sono ammessi associati minori di 16 anni, per la pericolosità dell'attività svolta.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello

scopo.

L'Associazione può respingere la Domanda. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea egli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività, se in regola con il pagamento della quota.

Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati, salvo quanto stabilito nel secondo comma di questo articolo, hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di essere eletti come membri dei Consiglio Direttivo;
- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno, i minorenni partecipano all'Assemblea tramite il rappresentante legale (genitore o tutore);
- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b) di versare le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali;

d) di tutelare l'immagine ed i beni dell'Associazione ivi compresi i simboli e i marchi.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

a) per decesso dell'Associato;

b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.

c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.

d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
- inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
- comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome o

l'immagine dell'Associazione;

- aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

I provvedimenti di esclusione e l'eventuale adozione della sanzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati all'Associato interessato.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1°) l'Assemblea;
2°) il Consiglio Direttivo;
3°) il Presidente;
4°) il Vice Presidente;
5°) il Segretario;
6°) il Tesoriere;
7°) Revisore Unico o Collegio dei Revisori

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati, salvo il disposto dell'art.6 secondo comma.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta i due terzi degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, mediante avviso da far pervenire agli Associati almeno otto giorni prima di quello

fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o, in caso di assenza, da un componente del Consiglio Direttivo nominato all'uopo dall'Assemblea. L'Assemblea elegge un segretario. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli Associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tre quarti degli Associati sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Per le delibere relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare inerenti allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Le adunanze assembleari sono valide anche in video o tele-conferenza purché il mezzo adottato consenta a tutti gli Associati l'effettiva partecipazione alla discussione, nonché consenta al Presidente di effettuare le verifiche sui membri presenti e sui voti espressi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario della riunione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.
L'Assemblea delibera in merito:
- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a undici membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo

esercizio di durata della carica.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Il Consiglio Direttivo provvede a organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, a eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, a provvedere per il funzionamento dell'Associazione, a predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, a proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale. Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea a norma dell'art. 13; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Il Segretario assolve i compiti inerenti alla carica e redige i verbali dell'Assemblea.

Il Tesoriere cura gli incassi ed effettua i pagamenti con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. È altresì consegnatario dei beni dell'Associazione.

Art. 16 - Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti

gratuitamente. Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali.

Sono rimborsate, se richieste e documentate nonché approvate dal Consiglio, le spese sopportate per specifici incarichi.

Art. 17 - Organo di Controllo - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

L'associazione al superamento dei limiti fissati dall'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, deve nominare un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del Codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 17.3. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Art. 18 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il primo maggio e si chiude il 30 aprile dell'anno solare successivo.

Entro i termini di legge alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone ed esamina il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio sociale.

Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo. Possono, con apposita delibera assembleare, venire specificatamente destinati al patrimonio.

Art.19 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

Art. 20 - Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 21 - Lavoratori

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

L'Asscciazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missicne o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Art. 22 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui al sesto comma dell'art. 13, dall'Assemblea degli Asscciati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuato dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore , previo parere favorevole dell'ufficio preposto a senso art. 9 legge n.117 del 3 luglio 2017.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.